



**A.I.F.I.**

**Presidenza Nazionale**

Spett.le

**Cittadinanzattiva Onlus**

Via Flaminia n. 35

00196 ROMA

Spett.le

**Tribunale diritti malato**

Via Flaminia n. 35

00196 ROMA

Spett.le

**Codacons**

Viale Mazzini n. 73

00195 ROMA

Spett.le

**Centro Studio Difesa del Malato**

Via S. Giuseppe n. 13/g

31015 Conegliano TV

Spett.le

**Centro Tutela diritti Malato**

Via Morardo n. 7

18038 SANREMO (IM)

Spett.le

**Comitato di Difesa Diritti dei Malati**

c/o il Cenacolo del Magnifico

via del Giglio n. 13

50123 FIRENZE

Spett.le

**Sindacato Italiano diritti invalidi**

Largo Ferruccio Marangoni n. 11

00133 ROMA

Prot. n° 633/07 PN

Roma, 19 luglio 2007

**Oggetto: Ambiti di attività ed esercizio della professione di Fisioterapista - rettifica informazioni errate**

ASSOCIAZIONE ITALIANA FISIOTERAPISTI

SEDE NAZIONALE: VIA CLATERNA, 18 - 00183 ROMA - TEL. 06/77201020 FAX 06/77077364 E-MAIL: [info@aifi.net](mailto:info@aifi.net)

SITO WEB: [www.aifi.net](http://www.aifi.net)

P.I. 04521221004 C.F. 04150190157



**A.I.F.I.**

**Presidenza Nazionale**

Si trasmette, per conoscenza, la nota che la scrivente Associazione ha inviato il 4 dicembre 2006 al Ministero della Salute, dell'Università e al Comando generale dei NAS, in relazione al profilo di competenza della professione di Fisioterapista, al fine di individuare correttamente gli ambiti e le responsabilità della professione, nonché evitare di incorrere in interpretazioni fuorvianti dal dettato normativo.

Si richiama l'attenzione, in particolare ed ai fini di una corretta impostazione delle problematiche di Vostro interesse, sul passaggio in cui si riconosce che "per quanto riguarda gli aspetti fiscali, le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese dalla persona del fisioterapista, come dalle altre professioni sanitarie, sono sempre erogate in regime di esenzione IVA, essendo prestazioni sanitarie a prescindere dalla presenza o meno di una prescrizione medica" (come chiarito dal Decreto Interministeriale Salute, Economia e Finanza del 17 maggio 2002), questo a tutela degli interessi dei cittadini, a cui in ogni caso, non può essere addebitata l'IVA per prestazioni sanitarie rese dal Fisioterapista. Tale precisazione si rende necessaria visto il perdurare di informazioni non corrispondenti al vero diffuse a tutt'oggi da Società scientifiche ([www.simfer.it](http://www.simfer.it) "Linee guida per il giudizio di plausibilità e congruità delle spese per trattamenti fisioterapici in caso di traumi minori", prodotto dalla SIMFER - Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione, in collaborazione con l'Associazione Medico-giurica "Melchiorre Gioia" [www.melchiorregioia.it](http://www.melchiorregioia.it) - in allegato" Parte generale"). Analoga nota viene contestualmente inviata alle Società di Assicurazioni.

Distinti saluti.

Dott. Vincenzo Manigrasso  
Presidente Nazionale A.I.F.I.

**ASSOCIAZIONE ITALIANA FISIOTERAPISTI**

SEDE NAZIONALE: VIA CLATERNA, 18 - 00183 ROMA - TEL. 06/77201020 FAX 06/77077364 E-MAIL: [info@aifi.net](mailto:info@aifi.net)

SITO WEB: [www.aifi.net](http://www.aifi.net)

P.I. 04521221004 C.F. 04150190157



**A.I.F.I.**

**Presidenza Nazionale**

- *Al Ministro della Salute*  
*Sen. Livia Turco*
- *Al Sottosegretario al Ministero della Salute*  
*Gian Paolo Patta*
- *Al Direttore del Dipartimento delle Professioni Sanitarie*  
*Dott. Giovanni Leonardi*
- *Al Ministro dell'Università e della Ricerca*  
*On. Fabio Mussi*
- *Al Sottosegretario del Ministero dell'Università e della Ricerca*  
*On. Nando Dalla Chiesa*
- *Agli Assessorati Regionali alla Sanità*
- *Al Comando Generale dei NAS*
- *Al Tribunale dei diritti per il Malato-Cittadinanza Attiva*

Prot. n° 1384/06 PN

Roma, 04 dicembre 2006

**Oggetto: Ambiti di attività ed esercizio della professione di fisioterapista**

La scrivente Associazione, avuta notizia attraverso siti internet di alcuni documenti e iniziative che riguardano il fisioterapista e la segnalazione di comportamenti abusivi in area riabilitativa, desidera fornire il proprio contributo ad una corretta informazione in merito a compiti e attività dei diversi soggetti e, in particolare per quanto la concerne, del fisioterapista.

L'attenzione e la sensibilità dell'AIFI, associazione rappresentativa dei fisioterapisti su tutto il territorio nazionale, contro i fenomeni di abusivismo nell'esercizio della professione da parte di soggetti privi dei titoli abilitanti è stata in questi anni ferma e costante. Essa ci trova in prima linea, a livello nazionale e locale, nel segnalare tali fenomeni e nel chiederne la repressione.

In particolare, l'Associazione ha sempre ravvisato la necessità di garantire da un lato l'insieme delle professioni della riabilitazione dall'esercizio abusivo di attività da parte di soggetti privi di titoli, dall'altro ha sempre rivendicato la necessità che ciascuno degli operatori riconosciuti sia posto in grado di esercitare la propria attività nel rispetto delle reciproche competenze, così come indicato dal legislatore (articolo 2, Legge n.42/99).

**ASSOCIAZIONE ITALIANA FISIOTERAPISTI**

SEDE NAZIONALE: VIA CLATERNA, 18 - 00183 ROMA - TEL. 06/77201020 FAX 06/77077364 E-MAIL: [info@aifi.net](mailto:info@aifi.net)

SITO WEB: [www.aifi.net](http://www.aifi.net)

P.I. 04521221004 C.F. 04150190157



**A. I. F. I.**

### **Presidenza Nazionale**

La delicatezza del fenomeno richiede pertanto che siano chiari e definiti gli ambiti reciproci di attività.

Al riguardo, e per quanto spetta alla Scrivente, si rammenta che:

- a. l'esercizio autonomo della professione del fisioterapista è consentito solo ai soggetti in possesso di un titolo abilitante.** Tali sono innanzitutto il Diploma di Laurea in Fisioterapia e il Diploma

Universitario, previsto all'art. 2 del D.M. n. 741 del 14 settembre 1994 e dall'articolo 5 della Legge n.

251/2000. A tali titoli sono considerati equipollenti, per l'esercizio della professione, quelli conseguiti

in base al precedente ordinamento didattico, ai sensi del D.M. 31 marzo 1992, nonché i titoli indicati

dall'art. 4, comma 1, L. n. 42/99.

Si precisa, al riguardo, che i *"corsi previsti dall'ordinamento vigente anteriormente all'entrata in*

*vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502"*, che soli consentono un riconoscimento di

equipollenza, sono quelli istituiti dalle Regioni in forza dell'art. 5 L. n. 118 del 30 marzo 1971 e

dagli artt. 13 e 16 del D.M. 10.2.1974 o, prima della Legge n. 118/71, dalle Scuole istituite presso i

singoli Ospedali e autorizzate dal Ministro della Sanità.

Una particolare attenzione va riservata alla figura del massofisioterapista, che, previsto

nell'ordinamento antecedente alla emanazione del D.Lgs. n. 502/1992, è divenuto, a far tempo dal 1

gennaio 1997, figura "ad esaurimento". La posizione del massofisioterapista è stata oggetto di diverse

pronunce giurisprudenziali. Ad oggi, la situazione può riassumersi come segue:

- a) i massaggiatori-massofisioterapisti triennali, che hanno conseguito il titolo *ex* Legge n. 403/1971 antecedentemente alla riforma di cui al d.lgs. 502/1992, sono equiparati ai fisioterapisti "ai fini dell'esercizio dell'attività professionale" e quindi possono svolgere tutti i compiti che la normativa vigente attribuisce al fisioterapista;

- b) i massaggiatori-massofisioterapisti biennali ante '96, che hanno cioè conseguito il titolo antecedentemente alla riforma di cui al d.lgs. 502/1992, possono continuare a svolgere solo alcune prestazioni del profilo professionale e esclusivamente su prescrizione medica; essi inoltre, alle condizioni previste dall'art. 4, comma 2, della legge n. 42/1999, potranno ottenere la "equivalenza" del titolo con quello di fisioterapista, previa effettuazione di corsi di formazione integrativi, ma non possono per il momento pretendere l'equipollenza piena ed automatica ai sensi del D.M. 27 luglio 2000;

- c) i massaggiatori-massofisioterapisti post '96, che cioè hanno conseguito il titolo dopo la soppressione dei relativi corsi disposta dal d.lgs. 502/1992 (i corsi attivati dopo il 1° gennaio 1996), **non hanno conseguito alcun titolo idoneo a legittimare lo svolgimento di qualsiasi attività sanitaria riabilitativa** e non possono accedere neanche al percorso per l'equivalenza del

ASSOCIAZIONE ITALIANA FISIOTERAPISTI

SEDE NAZIONALE: VIA CLATERNA, 18 - 00183 ROMA - TEL. 06/77201020 FAX 06/77077364 E-MAIL: [info@aifi.net](mailto:info@aifi.net)

SITO WEB: [www.aifi.net](http://www.aifi.net)

P.I. 04521221004 C.F. 04150190157



**A.I.F.I.**

**Presidenza Nazionale**

titolo, ad eccezione dei soli soggetti privi della vista, i quali continuano a svolgere i compiti di cui al precedente punto b);

d) non è più consentita la nuova assunzione in ruolo di massofisioterapisti biennali presso strutture pubbliche e private accreditate.

**b. l'accesso alla qualifica di fisioterapista alle dipendenze di strutture sanitarie** è consentito solo ai soggetti in possesso di uno dei titoli abilitanti, come sopra definiti. Ogni adibizione a compiti e funzioni proprie del fisioterapista a personale privo del predetto diploma è perciò illegittima e può comportare, in caso di eventi lesivi, gravi responsabilità per gli amministratori di società od enti e per i funzionari.

**c. le competenze del fisioterapista**, assunto presso le predette strutture, devono essere coerenti con le funzioni proprie del profilo professionale, **così come definite dal D.M. n. 741/94, dalle leggi n. 42/1999 e n. 251/2000 e dall'ordinamento didattico vigente, nonché dal Codice Deontologico.**

Ogni diverso o più limitato utilizzo costituisce una grave illegittimità e danneggia sia il professionista, sia l'utente.

**d. il fenomeno dell'abusivismo** può concretizzarsi sia in regime libero-professionale, sia nel lavoro alle dipendenze di strutture sanitarie, e determinare gravi pregiudizi al paziente, al suo diritto alla salute ed alla professione del fisioterapista anche tramite l'assegnazione delle funzioni proprie di tale figura a soggetti diversi, con ciò intendendosi non solo soggetti privi di qualsiasi titolo professionale, ma anche soggetti in possesso di titoli abilitanti all'esercizio di professioni diverse (medici, infermieri, ecc.).

E' pertanto opportuno ricordare che il fisioterapista è il professionista che ai sensi del D.M. n. 741/1994 sopra citato *"svolge in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita"*.

L'art. 1, comma 1 distingue due ambiti di intervento della figura a secondo che essa operi *"in via autonoma"* oppure *"in collaborazione con altre figure sanitarie"*.

Nel caso si tratti di "collaborazione" con la professione medica, in apertura, il secondo comma del decreto precisa inoltre che *"in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:*

a) *Elabora, anche in équipe multidisciplinare, e la definizione del programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;*

**ASSOCIAZIONE ITALIANA FISIOTERAPISTI**

SEDE NAZIONALE: VIA CLATERNA, 18 - 00183 ROMA - TEL. 06/77201020 FAX 06/77077364 E-MAIL: [info@aifi.net](mailto:info@aifi.net)

SITO WEB: [www.aifi.net](http://www.aifi.net)

P.I. 04521221004 C.F. 04150190157



**A. I. F. I.**

### **Presidenza Nazionale**

- b) *Pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali;*
- c) *Propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia;*
- d) *Verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale"*

A proposito della responsabilità del fisioterapista ricordiamo che la Corte di Cassazione, Sezione IV, con sentenza n° 859 del 10 aprile 1998 stabilì che incombe sul professionista "un obbligo di accertamento delle condizioni del paziente traumatizzato prima di compiere manovre riabilitative che possono rivelarsi dannose". Successivamente alla sentenza il legislatore ne ha recepito lo spirito, **abolendo dapprima con la L. 42/99 la denominazione di "professione sanitaria ausiliaria"** e in seguito con la L. 251/00 confermando la piena **"titolarità ed autonomia professionale"** del fisioterapista nell'ambito delle competenze attribuite dal profilo professionale. Inoltre la legge coerentemente attribuisce al fisioterapista la competenza di attuare le **"procedure di valutazione funzionale"**, al fine di espletare le competenze proprie previste dal profilo professionale. Viene riconosciuta al professionista quindi, una propria procedura diagnostica che consiste in un'analisi delle condizioni di salute del paziente sotto il profilo della funzionalità dei suoi organi interessati, direttamente o indirettamente, alla pratica riabilitativa, al fine di identificare il quadro clinico e di proporre ed attuare un corretto trattamento terapeutico.

Tutte le sopra descritte attività rientrano nell'ambito di competenza esclusivo del fisioterapista, il che consente anche di fornire una risposta in merito alle prestazioni che lo stesso può fornire in ambito libero-professionale.

Il contrappeso di tutto ciò, è che il FT si assume la completa responsabilità civile e penale derivante dall'esercizio delle competenze attribuite dal profilo professionale. Responsabilità che permane, come aveva stabilito la Cassazione già nel 1998, anche in caso di attività collaborante svolta a seguito di prescrizione medica. A questo proposito emblematico è il parere della II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati che nell'esprimere "*parere favorevole*" alla L. 251/00, ricorda che il riconoscimento dell'autonomia professionale in ambito sanitario comporta la piena assunzione della responsabilità sia penale che civile da parte delle professioni interessate, "*poiché in base ai principi generali dell'ordinamento questa è ascrivita personalmente e direttamente a colui che esercita autonomamente l'attività professionale*".

### **Studi professionali, attrezzature e strumentazioni**

Occorre precisare che l'esercizio della professione del fisioterapista in regime autonomo e nello studio professionale è libero e non necessita di autorizzazione.



**A. I. F. I.**

### **Presidenza Nazionale**

Quanto alle attrezzature dallo stesso utilizzabili, l'art. 9 della L. n. 157/92 prescriveva che *“con Decreto del Ministro della Sanità...è fissato e periodicamente aggiornato l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie”*.

La delega è stata esercitata una volta soltanto dal Ministero della Sanità, con il D.M. 3 maggio 1994, nel cui elenco non figura tuttavia il fisioterapista.

Del resto, con il D.M. n. 741/94 e la L. 42/99 quest'ultimo è entrato nel novero delle professioni sanitarie, affrancandosi dalla disciplina di cui al citato art. 9 L. n. 157/92.

Non esiste pertanto allo stato attuale alcuna disposizione specifica nazionale che regolamenti l'utilizzo da parte del fisioterapista delle attrezzature tecniche e strumentali in argomento.

Appare invece accertata la possibilità che il fisioterapista utilizzi per lo svolgimento della propria attività tutti gli strumenti aventi finalità terapeutiche, così come previsto dall'art. 1 del D.M. n. 741/94, che abilita la figura professionale all'uso di **“terapie fisiche e manuali”**.

Occorre inoltre ricordare che l'esercizio di una professione intellettuale, quale è quella del fisioterapista, non può conoscere limitazioni pregiudiziali o preconette, che non trovino fondamento in specifiche disposizioni di legge, preordinate alla tutela di interessi primari.

Tale non può essere la prescrizione di cui al ricordato art. 9 della L. n. 157/92, la quale, diretta alle *“arti ausiliarie delle professioni sanitarie”*, non è più applicabile ai fisioterapisti, ormai iscritti, per effetto della previsione di cui all'art. 1 L. n. 42/1999, nel novero dei professionisti sanitari.

Al fisioterapista è pertanto consentito utilizzare tutte le attrezzature tecniche e strumentali aventi finalità terapeutiche, il cui utilizzo non gli sia espressamente vietato da una disposizione di legge.

Soltanto ai fini autorizzativi, l'articolo 8-ter del D.Lgs. n. 502/92, introdotto dal D.Lgs. n. 229/1999 e poi modificato dal D.Lgs. n. 254/2000, prevede al secondo comma che un'autorizzazione all'esercizio sia richiesta per quegli studi *“attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente”*. La concreta definizione di tali fattispecie era peraltro rinviata dallo stesso articolo 8-ter ad un decreto, che non è mai stato emanato.

Si sono invece pronunciate alcune Regioni, che hanno diversamente disciplinato la materia, riconoscendo il principio del libero esercizio della professione di fisioterapista (come delle altre professioni sanitarie) e limitando, il più delle volte, gli interventi autorizzativi a centri complessi o che erogano particolari categorie di prestazioni.

**ASSOCIAZIONE ITALIANA FISIOTERAPISTI**

SEDE NAZIONALE: VIA CLATERNA, 18 - 00183 ROMA - TEL. 06/77201020 FAX 06/77077364 E-MAIL: [info@aifi.net](mailto:info@aifi.net)

SITO WEB: [www.aifi.net](http://www.aifi.net)

P.I. 04521221004 C.F. 04150190157



**A.I.F.I.**

## Presidenza Nazionale

### Aspetti fiscali

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, essi risultano ampiamente superati e chiariti per effetto del Decreto Interministeriale Salute e Economia e Finanza del 17 maggio 2002 che ha precisato come le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona dal fisioterapista, come dalle altre professioni sanitarie, siano sempre erogate in regime di esenzione IVA, essendo prestazioni sanitarie a prescindere dalla presenza o meno di una prescrizione medica. Tale precisazione è alquanto importante ove si consideri che proprio la questione IVA era stata da alcuni ritenuta decisiva al fine di affermare la necessità della preventiva prescrizione del medico per l'erogazione della prestazione riabilitativa sanitaria. Il Ministero delle Finanze, prima dell'abrogazione di tale decreto, leggendo correttamente il profilo professionale, distingueva due possibili ambiti di intervento del FT, a seconda che esso operasse *"autonomamente"* oppure *"in collaborazione con altre figure sanitarie"*. *"L'attività del fisioterapista comprende e si sostanzia nel recupero e nella rieducazione funzionale del paziente e si qualifica in:*

- **assoluta**, se gli atti compiuti dal fisioterapista, nel corso delle sedute, avvengono in piena autonomia...
- **relativa**, quando il contenuto oggettivo degli atti risulta fra quelli implicanti relazione con il medico ..."

Tuttavia, trattando dell'inquadramento fiscale e giuridico della professione, dovendo giustificare il D.M. 21 gennaio 1994, che esentava le prestazioni del FT "solo su prescrizione medica" il Ministero affermava: *"...le due qualificazioni dell'attività (assoluta e relativa) professionale sono, ai fini dell'imponibilità I.V.A., trattate in modo sostanzialmente diverso: la prima è assoggettata all'aliquota I.V.A. ordinaria, mentre la seconda è regolata dalle norme che attengono alla professione medica da cui mutuano l'esenzione ai fini I.V.A."*. Una situazione duramente contestata dall'associazione che portò al definitivo superamento della questione.

Ad oggi la stessa tesi, ormai superata con l'abrogazione del D.M. 21 gennaio 1994, è tuttavia ripresa, in un documento, da alcuni siti di società scientifiche ([www.simfer.it](http://www.simfer.it) "Linee Guida per il Giudizio di Plausibilità e Congruità delle spese per Trattamenti Fisioterapici in Caso di Traumi Minori", prodotto dalla SIMFER( Società Italiana Medicina Fisica e Riabilitazione), in collaborazione con un'Associazione Medico-Giuridica, la "Melchiorre Gioia" : [www.melchiorregioia.it](http://www.melchiorregioia.it), in allegato:"Parte generale").

Il documento individua le due modalità operative del fisioterapista, concludendo però che nella modalità autonoma *"le prestazioni sono assoggettate all'aliquota I.V.A. ordinaria e per tale motivo non rappresentano prestazioni sanitarie finalizzate al trattamento di lesioni traumatiche. Prestazioni di*

ASSOCIAZIONE ITALIANA FISIOTERAPISTI

SEDE NAZIONALE: VIA CLATERNA, 18 - 00183 ROMA - TEL. 06/77201020 FAX 06/77077364 E-MAIL: [info@aifi.net](mailto:info@aifi.net)

SITO WEB: [www.aifi.net](http://www.aifi.net)

P.I. 04521221004 C.F. 04150190157



**A.I.F.I.**

**Presidenza Nazionale**

*fisioterapia erogate sotto questa forma e documentate da parcella assoggettata ad I.V.A. non sono di regola rimborsabili in una pratica risarcitoria."*

Tale conclusione, oltretutto messa in evidenza, poichè l'oggetto del documento è quello dei trattamenti sanitari in caso di traumi minori con un riferimento esplicito alle "prestazioni di fisioterapia", è di conseguenza destituita di ogni fondamento giuridico.

Il documento in esame trae poi dal Codice Deontologico del fisioterapista, nella parte in cui recita: "Il fisioterapista elabora il programma terapeutico-riabilitativo in riferimento alla diagnosi e alla prescrizione medica..." (art 11), l'affermazione secondo cui "l'attività svolta a fini terapeutici non possa in nessun modo prescindere dalla diagnosi e dalle indicazioni curative prescritte dal medico."

Senonché, l'art. 11 del Codice deontologico dei fisioterapisti (1998, il cui testo è stato rivisto dal Tribunale dei diritti per il malato), recita integralmente "...il Ft (TdR) elabora e definisce autonomamente o in collaborazione con altre figure sanitarie il programma terapeutico-riabilitativo.

1. Il Ft (TdR) elabora il programma terapeutico - riabilitativo in base alla valutazione effettuata. Informa la persona assistita sugli interventi terapeutici più opportuni e sugli eventuali effetti collaterali. Espone gli obiettivi del trattamento, stabilendo tempi, modalità e verifica dell'intervento. Si rende disponibile a collaborare con i sanitari di fiducia del paziente.
2. Il Ft (TdR) elabora il programma terapeutico - riabilitativo in riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione medica. Qualora risultino valutazioni discordanti, cambiamenti del quadro clinico e/o risposte non coerenti durante il trattamento, il Ft (TdR) è tenuto ad informare il medico curante, collaborando a fornire elementi utili sia per un eventuale approfondimento diagnostico, che per la definizione di un più appropriato programma terapeutico."

Questo articolo del Codice Deontologico chiarisce le due modalità operative proprie del fisioterapista, entrambe naturalmente con finalità terapeutica. Nel caso si tratti di collaborazione con la professione medica, l'elaborazione del trattamento viene effettuata in riferimento alla sua diagnosi e prescrizione.

Verificata la coerenza e l'adeguatezza delle indicazioni mediche rispetto alla necessità del paziente, il fisioterapista procede nel trattamento proposto.

Nel momento in cui vi siano "valutazioni discordanti", come specificato dal Codice Deontologico, è corretto scambiarsi informazioni per eventuali chiarimenti o modifiche del trattamento, nell'esclusivo interesse della persona assistita.

ASSOCIAZIONE ITALIANA FISIOTERAPISTI

SEDE NAZIONALE: VIA CLATERNA, 18 - 00183 ROMA - TEL. 06/77201020 FAX 06/77077364 E-MAIL: [info@aifi.net](mailto:info@aifi.net)

SITO WEB: [www.aifi.net](http://www.aifi.net)

P.I. 04521221004 C.F. 04150190157



**A.I.F.I.**

**Presidenza Nazionale**

La scrivente Associazione, certa che i principi e la realtà legislativa delineatasi in norme approvate con il più ampio consenso del Parlamento, siano chiare e non equivocabili, oltre che largamente condivise, confida che il presente documento possa costituire un utile contributo all'azione quotidiana di chi svolge una preziosa e attenta azione di contrasto ai fenomeni di abusivismo e, in tal modo, contribuisca a migliorare il servizio reso ai cittadini dalle professioni sanitarie, oltre che il rispetto delle competenze e prerogative del laureato in fisioterapia.

Vincenzo Manigrasso  
Presidente Nazionale A.I.F.I.

# Linee Guida per il Giudizio di Plausibilità e Congruità delle Spese per Trattamenti Fisioterapici in Caso di Traumi Minori

---

**Q**uesto documento è il primo risultato della collaborazione tra l'Associazione Medico-Giuridica M. Gioia e la SIMFER (Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione), che hanno costituito un Gruppo di Studio congiunto per l'elaborazione di un protocollo comune sulla valutazione della congruità delle spese mediche per i trattamenti fisioterapici e riabilitativi.

## Gruppo di Studio M. Gioia

Dr. Giovanni Cannavò


Dr. Luigi Mastroberto



## Gruppo di Studio SIMFER

Dr. Carlo Cisari

Dr. Pasquale Pace



### Si ringraziano per la collaborazione

---

- Dr. Michele Bellomo (Medico Legale)
- Dr.ssa Francesca Bellomo (Medico Legale)
- Dr. Gabriele Calcinai (Medico Legale)
- Dr.ssa Renata Caporali (Medico Fisiatra)
- Dr.ssa Anna Conconi (Medico Legale)
- Dr. Mario Velucchi (Informatico)

## PARTE GENERALE


### PROFESSIONISTI LEGITTIMATI AD EFFETTUARE TRATTAMENTI DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA

In base al D.M. 14.9.94 n. 741 il fisioterapista è quell'operatore sanitario abilitato a svolgere in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, prevenzione cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti ad eventi patologici a varia eziologia, congenita o acquisita.

In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il terapeuta della riabilitazione elabora, anche in equipe multidisciplinari, la definizione del programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile. Egli può praticare autonomamente attività terapeutiche per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico-motorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali. Propone inoltre l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia. Svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali. Ancora, verifica le risposdenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

L'attività del fisioterapista comprende e si sostanzia nel recupero e nella rieducazione funzionale del paziente e si qualifica in:

- assoluta* se gli atti compiuti dal fisioterapista, nel corso delle sedute, avvengono in piena autonomia, ossia sono del tutto affidati al professionista e quindi indipendenti; tali prestazioni sono assoggettate all'aliquota I.V.A. ordinaria e per tale motivo non rappresentano prestazioni sanitarie finalizzate al trattamento di lesioni traumatiche. Prestazioni di fisioterapia erogate sotto questa forma e documentate da parcella assoggettata ad IVA non sono di regola rimborsabili in una pratica risarcitoria.



*relativa* quando la prestazione fisioterapica risulta in riferimento ad una diagnosi o a prescrizioni mediche. Tali prestazioni sono esenti dall'IVA e come tali risultano prestazioni sanitarie a tutti gli effetti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.M. n. 741/94, l'attività del fisioterapista può essere esercitata in strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate ai sensi del DPR 14/01/97 o presso studi privati. In quest'ultimo caso deve trattarsi di prestazioni manuali non coordinate e senza l'uso di apparecchi elettromedicali.

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, n. 10043, sez. III del 30 dicembre 1995 deve ritenersi "ambulatorio", e come tale ne deve essere preventivamente autorizzata l'apertura, ogni struttura aziendale destinata a diagnosi e/o terapia sanitaria extraospedaliera.

Altro strumento che regola l'attività del fisioterapista è il codice deontologico di tali professionisti che testualmente recita:

"Il fisioterapista elabora il programma terapeutico-riabilitativo in riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione medica ..." (art 11)

a sottolineare come l'attività svolta a fini terapeutici non possa in nessun modo prescindere dalla diagnosi e dalle indicazioni curative prescritte dal medico.

Sono considerati attestati equipollenti al diploma universitario di fisioterapista ai sensi del D.L. 27.7.00, o quanto meno sono figure professionali che possono operare adeguatamente in questo contesto :

- il fisiokinesiterapista (Corsi biennali di formazione specifica ex legge 19 gennaio 1942, n. 86, art.),
- il tecnico fisioterapista della riabilitazione (D.P.R. n. 162, del 10 marzo 1982)
- il terapeuta della riabilitazione dell'apparato motore (D.P.R. n. 162, del 10 marzo 1982)
- il terapeuta della riabilitazione (Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Decreto del Ministro della Sanità 10 febbraio 1974 e normative regionali, D.P.R. n. 162, del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341)
- il massofisioterapista (Corso triennale o biennale di formazione specifica legge 19 maggio 1971, n. 403), anche se tale ultima figura lavora unicamente su prescrizione medica.



Non esiste un albo o un ordine dei fisioterapisti, ma il fisioterapista per esercitare attività libero professionale deve comunque effettuare l'iscrizione al pubblico registro delle Professioni e delle arti Sanitarie (ai sensi degli artt. 99 e 100, Cap. 1, titolo 2, del R.D. 27-7-34 n. 1265 e successive modifiche).